

IVA

Effetti della mancata identificazione IVA nelle triangolazioni comunitarie

di Marco Peirolo

Nelle accade sovente che intervenga un , per esempio in veste di soggetto intermedio (cd. “promotore della triangolazione”).

Si consideri il caso dell’impresa italiana che acquista da un fornitore extra-UE i beni provenienti da un altro Paese UE.

In base alle indicazioni contenute nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.16.3), gli obblighi IVA dell’impresa italiana dipendono dall’eventuale **identificazione del soggetto extra-UE** all’interno dell’Unione europea.

Nello specifico, in caso di identificazione:

- nel **Paese UE del primo cedente o in altro Paese UE diverso dall’Italia**, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una **cessione intracomunitaria, imponibile ai fini IVA in Italia** ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- in **Italia**, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una **cessione interna** all’Italia, con **IVA dovuta dall’impresa italiana** ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

È dato, infatti, osservare che l’identificazione:

- nel **Paese UE del primo cedente** comporta la realizzazione di un’**operazione intracomunitaria**, per cui l’impresa italiana è tenuta ad integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, la fattura ricevuta dal proprio cedente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis;
- in altro **Paese UE** dà luogo ad una **triangolazione comunitaria**, per cui l’impresa italiana, ricevendo fattura senza IVA dalla propria controparte che la “designa” quale

debitore d'imposta in Italia, è tenuta ad integrare e registrare la fattura ricevuta e a presentare il modello INTRA 2-bis;

- in **Italia** pone a carico del soggetto extra-UE l'adempimento degli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari, mentre l'impresa italiana realizza un **acquisto interno**, soggetto a IVA con la procedura di autofatturazione.

La citata circolare ha anche precisato che,

in assenza di identificazione all'interno dell'Unione europea da parte del fornitore extra-UE, gli obblighi IVA relativi a tale cessione devono essere **adempiuti dall'impresa italiana**, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Anche in tale ipotesi trova, pertanto, applicazione la procedura di autofatturazione, prevista, come detto, in caso di identificazione in Italia del fornitore extra-UE. Dal 2010, infatti, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, è il cessionario – **soggetto passivo stabilito nello Stato** – che deve versare l'imposta, mentre alla posizione IVA italiana del cedente non residente è vietata l'emissione della fattura con addebito dell'imposta (circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 4.2).

Dal punto di vista dell'impresa italiana, l'identificazione del fornitore extra-UE all'interno dell'Unione europea **non è del tutto irrilevante**.

In assenza di identificazione, infatti, il primo passaggio dei beni (dall'operatore comunitario a quello extracomunitario) deve essere **fatturato con addebito dell'IVA**, che il fornitore extra-UE **non può in ogni caso chiedere a rimborso** siccome il successivo passaggio dei beni (a destinazione dell'impresa italiana), essendo territorialmente rilevante nel Paese UE del primo cedente, ne preclude la restituzione (art. 1 della Direttiva n. 86/560/CEE - XIII Direttiva CEE).

Nella situazione considerata è, quindi, verosimile che il fornitore extra-UE, non identificato nella UE, **maggiorerà il prezzo di vendita dei beni** praticato all'impresa italiana, al fine di includere l'imposta pagata in sede di acquisto.